



COMUNE DI MADRUZZO
PROVINCIA DI TRENTO

Disciplinare
per la concessione del patrocinio
da parte del comune di Madruzzo

Art. 1 Funzione del Patrocinio

1. Il Comune di Madruzzo favorisce ed incoraggia l'iniziativa dei suoi cittadini, organizzati in associazioni o altre forme di aggregazione sociale, per lo svolgimento di attività ritenute di particolare rilevanza e che siano rivolte all'intera collettività.
2. Per il raggiungimento di tale finalità il Comune di Madruzzo si avvale, tra gli altri, dell'istituto del Patrocinio.
3. Il Patrocinio può essere concesso per iniziative di carattere sociale, culturale, scientifico, economico, sportivo, religioso, ovvero di particolare significato, interesse o rilievo istituzionale per il Comune di Madruzzo e non aventi scopo di lucro.
4. Possono richiedere il Patrocinio persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, con o senza personalità giuridica e che comunque svolgano l'iniziativa patrocinata nel territorio comunale. Non è consentita la concessione del patrocinio favore di partiti, movimenti e/o gruppi politici.
5. Il Patrocinio, in via strettamente eccezionale, è concesso anche per quelle iniziative che si svolgano al di fuori del territorio comunale, purché presentino un contenuto strettamente legato al Comune o che siano ritenute di particolare significato, interesse o rilievo istituzionale.

Art. 2 Istanze di Patrocinio

1. Le istanze per ottenere la concessione del Patrocinio del Comune a favore di iniziative, attività o manifestazioni di cui all'articolo 1 punto 3, devono essere indirizzate esclusivamente alla Giunta Comunale almeno 15 giorni lavorativi prima della data dell'evento, utilizzando il modulo allegato A
2. Il Patrocinio è concesso dalla Giunta Comunale.

Art. 3 Procedura per la concessione del Patrocinio

1. Per ottenere il Patrocinio, il richiedente deve inoltrare, a mezzo posta, fax o mail, domanda scritta alla giunta comunale, almeno 15 giorni prima della data di svolgimento della manifestazione o iniziativa. È facoltà del Sindaco prendere in esame istanze pervenute dopo tale termine.
2. L'istanza deve contenere elementi utili per consentire di valutarne l'ammissibilità.
3. In particolare deve riportare:
 - la data della manifestazione;
 - l'esatta descrizione del soggetto richiedente e della sua attività statutaria;
 - il programma dettagliato della manifestazione o iniziativa;
 - gli obiettivi della manifestazione o iniziativa e le motivazioni per cui si ritiene la stessa meritevole del patrocinio comunale;
4. La Giunta Comunale - entro il termine di dieci giorni dal ricevimento dell'istanza - esamina la richiesta e dispone in merito.
5. Il riconoscimento del patrocinio viene formulato con provvedimento scritto. Nella stessa forma vengono comunicate la mancata concessione del patrocinio e le relative motivazioni.
6. La giunta comunale verifica i risultati dell'iniziativa e la corrispondenza del programma con quanto illustrato nell'istanza, riservandosi di richiedere, al termine, una relazione scritta.

Art. 4 Pubblicità del Patrocinio

1. La concessione del patrocinio comporta l'onere in capo al richiedente di esporre - in massima evidenza - su tutto il materiale promozionale dell'iniziativa lo stemma e il nome del Comune di Madruzzo e la dicitura «con il patrocinio del Comune di Madruzzo».
2. La bozza di tutto il materiale promozionale deve essere preventivamente esaminata, pena la revoca del Patrocinio, dal Comune di Madruzzo.

Art. 5 Revoca del Patrocinio

1. Il Patrocinio può essere revocato, qualora l'oggetto del Patrocinio stesso, previe ulteriori verifiche da parte del Comune, risultasse non rispondente ai criteri dettati dal presente disciplinare, o nel caso le integrazioni e richieste successive modifichino la natura e /o l'oggetto dell'istanza originaria.
2. L'utilizzo improprio del logo del Comune comporta, altresì, la revoca del Patrocinio e di ogni eventuale ed ulteriore agevolazione.

Art. 6 Altri Enti Pubblici patrocinatori

1. È consentito abbinare ed evidenziare il concomitante patrocinio di altri Enti, a condizione che la circostanza sia stata menzionata nell'istanza di concessione e che venga assicurata pari evidenza ai patrocinanti.

Art. 7 Sostegni dei privati

1. Per le iniziative e manifestazioni patrocinate dal Comune e sostenute economicamente da istituti di credito, fondazioni o imprese private, è ammessa la citazione dei diversi sponsor in tutte le forme di pubblicità adottate, a condizione che la scritta appaia, ove possibile, con caratteri di minore evidenza.

Art. 8 Responsabilità

1. La concessione del patrocinio non coinvolge il Comune in alcuna forma di responsabilità connessa con l'evento patrocinato, né nei riguardi degli organizzatori, né nei riguardi del pubblico, né nei confronti di terzi.

Art. 9 Autorizzazioni

1. La concessione del patrocinio da parte del Comune non sostituisce eventuali autorizzazioni, concessioni o nulla osta richiesti per la realizzazione della manifestazione, o l'uso di strutture e attrezzature diverse.
2. Eventuali richieste di impegno da parte del Comune, di natura tecnica, organizzativa, economica-finanziaria o di misure di esenzione, riduzione o agevolazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale e delle prestazioni nell'interesse di terzi deve essere oggetto di specifica richiesta.
3. Il soggetto organizzatore dovrà pertanto dotarsi, a propria cura e spese, di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze, e permessi che la normativa al momento vigente contempla.

Art. 10 Sanzioni

1. Qualora il Patrocinio del Comune di Madruzzo venisse utilizzato in modo improprio, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni ivi contenute, l'Amministrazione Comunale, nella persona del Sindaco, si riserva di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

Art. 11 Entrata in vigore

1. Il presente disciplinare viene applicato a decorrere dal 01.01.2025 e pubblicato sul sito internet del Comune al fine di agevolarne la conoscenza da parte dei cittadini.